



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SIGISMONDI, LIRIS, FAROLFI, FALLUCCHI, DELLA PORTA, BALBONI, GELMETTI, BARCAIUOLO, SPINELLI, NOCCO, TUBETTI, PELLEGRINO, PETRENGA, MENIA, ROSA, IANNONE, DE PRIAMO, RUSSO e SPERANZON**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 2023**

Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale

ONOREVOLI SENATORI. - Si pone all'attenzione di quest'Aula e del legislatore un fenomeno sociale che è sorto nei secoli e che abbraccia vari interessi sociali, culturali, storici e ambientali. Potrebbe essere un esempio di demarchia, come la definisce la dottrina più avvertita, cioè un tipico esempio di fenomeno storico e socioculturale che « stimola » il legislatore prima e poi l'interprete, inteso in senso lato, ad occuparsi delle vicende giuridiche che ne conseguono. Tale approccio pare possa mettere insieme frammenti aviti di una sorta di diritto naturale nato dalla necessità con il più recente modello della demarchia (Feliciano Benvenuti) che bene si inserirebbe nel processo di costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, segnando un notevole progresso verso una rinnovata concezione del cittadino nella società, ispirata al dichiarato intento di difendere e promuovere il pieno sviluppo della persona umana in consonanza con i valori e i principi fondativi del nuovo assetto costituzionale.

Entrando in *medias res*, si tratta di rivisitare e precisare uno statuto dei manufatti e delle macchine da pesca presenti in determinate e peculiari zone e contesti ambientali particolari, già sottoposti a vincoli conservativi ovvero certamente meritevoli di tutela e salvaguardia, come espressione della tradizione e dell'opera d'ingegno di determinate popolazioni che, attraverso i secoli, spinte anche dalla necessità di soddisfazione di esigenze primarie, hanno pensato e realizzato questi manufatti e macchine da pesca. Essi si trovano in molte parti del territorio nazionale e, a seconda dei luoghi e della tipologia di manufatti, vengono denominati trabocchi (Abruzzo), trabucchi (Molise e Puglia garga-

nica), caliscendi (Porto di Giulianova-Abruzzo), bilancini (lungo i maggiori fiumi e laghi italiani) o i bilancioni e i capanni da pesca delle valli di Comacchio.

Da ultimo, la Slow Food Editore ha pubblicato un volumetto illustrativo della storia e della geografia dei trabocchi abruzzesi, ai quali è correlata la cosiddetta « cozza dei trabocchi » e le *cultivar* per la produzione di olio EVO (olio extravergine di oliva) delle Colline frentane sovrastanti. È evidente che la specifica ricostruzione è ben presente e può valere per le altre tipologie di manufatti e macchine da pesca presenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale e sulle aree di tutto il nostro territorio italiano, come sopra ricordato, ovviamente con le variabili locali sociali, storiche, culturali e ambientali che impongono interessi generali e non meramente economici.

Anche sulla base di tali oggettive premesse, così sintetizzate, il fenomeno meriterebbe uno statuto peculiare ed un regime amministrativo regolatorio, per favorire la valorizzazione coniugata con la conservazione di un peculiare e unico patrimonio sociale, culturale e ambientale formatosi nei secoli.

Un esempio virtuoso in tal senso viene dalla legge della regione Abruzzo n. 7 del 2019, che racchiude disposizioni relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi della costa teatina, nonché di quelli da molo, anche detti caliscendi o bilancini, della costa abruzzese.

La norma più recente è stata adottata a completamento di un percorso avviato mediante la legge regionale n. 93 del 1994 con la quale la regione ha inteso « perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico-

culturale e ambientale rappresentato dai trabocchi della costa abruzzese e promuove un recupero e una utilizzazione dei beni stessi non contrastanti con la loro naturale destinazione, né pregiudizievoli per i valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi». Con ulteriore precisazione che i trabocchi e « il loro intorno, compreso il tratto di mare che concorre a formare il “quadro d’insieme” » sono considerati e tutelati « quali beni culturali primari ».

L’impostazione generale di tale *corpus* legislativo regionale, parzialmente ripreso in questa sede, è stata avallata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 138 del 2020, la quale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della citata legge della regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in relazione agli articoli 3, 5, 6, 21, 133, 134 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Tra l’altro, nella sentenza, oltre a ribadire l’obbligo di « conformarsi alle prescrizioni statali relative agli ambiti edilizio, igienico-sanitario, sicurezza e antincendio », la Consulta ha precisato che « La destinazione ad attività di ristorazione [...] non si pone in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico-culturale, essendo piuttosto rivolta alla sua valorizzazione in funzione di un richiamo turistico appositamente regolamentato in modo appropriato ».

Evidentemente si tratta di una precisazione del più generale principio di osservare le regole che disciplinano le attività consentite e compatibili con la conservazione e il rispetto del quadro d’insieme ambientale che caratterizza la storica ubicazione di tali manufatti e macchine da pesca che, di regola, sono un *numerus clausus*, cioè un numero ben preciso e definito a livello locale e non incrementabile. Per concludere al riguardo,

la stessa Rete ferroviaria italiana (RFI) ha istituito la cosiddetta Trabocchi *line* (come fa ad esempio per Tropea *line* in Calabria), con servizio di trasporto per biciclette e corse dedicate in relazione alla presenza sulla Via Verde, la pista ciclabile della Costa dei Trabocchi collegata al progetto nazionale, sul cui tracciato si è svolta la cronometro di partenza del Giro d’Italia 2023, che è stata oggetto di attenzione mediatica internazionale, con oltre 80 milioni di telespettatori.

Ciò posto, lo scopo del disegno di legge è quello di armonizzare con l’ordinamento nazionale e dell’Unione europea il concetto di valori sociali, culturali e ambientali tradizionali e tipici di determinati territori e della popolazione nativa, con ampie e variegate ricadute sul piano sociale, culturale, economico e ambientale, che potremmo sintetizzare dando contenuto al concetto di sviluppo sostenibile, collegato alla possibile attivazione di forme di economia circolare. Il concetto è riferibile al particolare fenomeno che ha assunto caratteri di peculiarità ed unicità a livello internazionale tanto da suscitare anche interesse come patrimonio immateriale dell’umanità, così come è avvenuto per il fenomeno storico, sociale ed economico della transumanza pericata in Abruzzo.

I profili della tutela e della valorizzazione dell’evoluzione secolare di tali manufatti tradizionali da sempre hanno suscitato anche l’attenzione per via delle importanti ricadute sul piano socio-economico, in particolare per il settore del turismo e per l’indotto che genera, sempre in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, ripresi oggi dall’articolo 9, terzo comma, e dall’articolo 41, secondo e terzo comma, della nostra Carta fondamentale, novellati con legge costituzionale n. 1 del 2022. Per cui è giunto il momento di chiarire definitivamente che tali manufatti e macchine da pesca evidente-

mente non sono considerabili alla stessa stregua degli stabilimenti balneari.

Tale oggettiva diversità « ontologica » e fisica, oltre alle peculiarità sopra illustrate, li sottrae indubbiamente all'applicazione della direttiva Bolkestein (direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006) e li attrae solo al regime derogatorio in essa presente e recepito nel nostro ordinamento dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010, che nel successivo comma fissa il principio e precisa che nei provvedimenti finali deve essere indicata la procedura seguita.

Ulteriori argomenti a supporto della oggettiva esclusione - a livello europeo con ricadute oggettive nel nostro ordinamento - si evincono dall'articolo 12, paragrafo 3, e dall'articolo 15, paragrafo 2, lettera *d*), della direttiva.

Riguardo all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva citata, il regime derogatorio in esso previsto come facoltà riconosciuta agli Stati membri in presenza di motivi imperativi viene ancor prima ammesso nel considerando n. 40 della direttiva medesima che precisa e chiarisce quanto segue « La nozione di “motivi imperativi di interesse generale” cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stata progressivamente elaborata dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, e potrebbe continuare ad evolvere. La nozione, come riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di giustizia, copre almeno i seguenti motivi: l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la

prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprietà intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertà di espressione dei vari elementi presenti nella società e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessità di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria ».

Di poi, l'articolo 15 offre la possibilità di supportare nel caso in esame una deroga alla Bolkestein in casi del tutto peculiari volti a individuare un'ipotesi di deroga dell'articolo 12, paragrafo 3, citato con riferimento a requisiti che indichino profili non discriminatori e come tali utilizzabili ai fini della legittimità di valorizzazione delle specificità peculiari.

L'articolo 15 prevede una lista di requisiti da valutare da parte degli Stati membri che sono chiamati a verificare se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. All'esito, gli Stati membri sono chiamati ad adattare le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni.

Con maggiore sforzo chiarificatore, il paragrafo 2 dell'articolo 15 risponde codificando le pronunce della Corte e canonizzando gli arresti giurisprudenziali della Corte stessa ed indica una serie di requisiti specifici non discriminatori che possano ammettere un regime diverso, giustificato anche da un motivo imperativo di interesse generale, incluso un legittimo interesse di terzi,

come ammesso dal ricordato considerando n. 40.

Tra questi, rilevano ai nostri fini quelli indicati dallo stesso articolo 15, paragrafo 2, lettera *a*), in generale e più in particolare dalla lettera *d*), da leggere in uno anche come combinato disposto, dal momento che sintetizzano le specificità e le limitazioni poste, ad esempio, dalle leggi della regione Abruzzo n. 7 del 2019 e n. 93 del 1994 per questo tipo di manufatti e macchine da pesca, ben individuati nel numero, mappati e censiti in numero di trentadue di cui ben undici vincolati dalla soprintendenza.

Più precisamente, secondo la direttiva non sono discriminanti *a*) restrizioni quantitative o territoriali (come detto) in funzione della storia culturale di una determinata popolazione ubicata, ad esempio, lungo la cosiddetta Costa dei Trabocchi; *d*) requisiti che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività, svolta nei secoli dalle famiglie dei cosiddetti « trabocchianti ».

Orbene, sul piano giuridico e su quello sostanziale, per quanto riguarda i manufatti e le macchine da pesca, nelle diverse tipologie in cui si estrinsecano nelle specifiche realtà territoriali nel nostro Paese, appare utile e ammissibile prevedere un regime amministrativo diverso.

Tale diversità oltre che consentita da motivi imperativi di interesse generale è conforme al criterio cumulativo della non discriminazione e della proporzionalità e della necessità di tutelare interessi storici, culturali, socio-economici, ambientali e territoriali specifici.

Ne consegue che l'ordinamento dell'Unione europea e il nostro sistema regolatorio, in ragione della natura specifica dei manufatti, mostrano di ammettere requisiti che possano riservare, per un dato lasso temporale, l'uso esclusivo del demanio e l'accesso all'attività consentita a determinati presta-

tori, mediante l'utilizzo dei manufatti e delle macchine da pesca in esame (ad esempio i trabocchi e i manufatti presenti nella regione Veneto, candidati a diventare patrimonio dell'Unesco), come illustrato nel convegno svoltosi a Roma, presso la Sala Matteotti della Camera dei deputati, il 22 febbraio del 2023.

Ciò posto, in disparte l'annosa questione relativa alle concessioni pertinenti agli stabilimenti balneari, che ripetesì non riguardano il nostro caso, ad ulteriore precisazione e supporto della deroga proposta per i manufatti e macchine da pesca a tutela di interessi nazionali, espressione di significative e peculiari tradizioni locali e dell'opera d'ingegno di una determinata popolazione, giova segnalare quanto rileva e deriva in generale dal diritto dell'Unione europea.

In più occasioni la Corte di giustizia che, com'è noto, è una fonte di diritto anche nel nostro ordinamento, ha avuto modo di consolidare alcuni principi che militano in favore di, e giustificano, eventuali deroghe.

La Corte di giustizia ha, infatti, dichiarato che « la libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale del Trattato, può essere limitata soltanto da norme giustificate da motivi imperativi di pubblico interesse e che si applicano ad ogni persona o impresa che svolga un'attività sul territorio dello Stato destinatario, nella misura in cui tale interesse non sia salvaguardato dalle norme alle quali è soggetto il prestatore nello Stato membro in cui è stabilito ».

Gli stessi principi sono stati affermati anche con riguardo all'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); sempre secondo la Corte, « una restrizione alla libertà di stabilimento, che sia applicabile senza discriminazioni basate sulla nazionalità, può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che essa sia atta a garantire la realizzazione dello scopo perseguito e non

vada oltre quanto necessario al raggiungimento di tale scopo ».

Fra i motivi imperativi ritenuti idonei a giustificare restrizioni alle libertà fondamentali garantite dal Trattato vanno tra gli altri segnalati, a titolo esemplificativo, la protezione dell'ambiente e la razionale gestione del territorio.

Per contro, le finalità di natura puramente economica non costituiscono un motivo imperativo di interesse generale.

Con maggiore sforzo esplicativo va precisato che la distinzione sulla matrice, normativa o giurisprudenziale, del motivo giustificativo non è priva di conseguenze.

Infatti, mentre ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica possono essere invocati dagli Stati membri anche per giustificare disposizioni nazionali direttamente discriminatorie sulla base della nazionalità, i motivi imperativi di interesse generale individuati dalla Corte di giustizia possono legittimare soltanto le normative nazionali che si applicano indistintamente a tutti coloro che esercitano una determinata attività sul territorio di uno Stato membro e che danno luogo ad una discriminazione indiretta, ovvero le misure che, pur essendo applicate nel territorio dello Stato ospitante senza alcuna discriminazione in base alla nazionalità, nei fatti determinano restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi per gli operatori economici provenienti da altri Stati membri.

Ed è proprio quello che accade per le attività storiche legate ai manufatti e alle macchine da pesca in questione, frutto dell'operosità delle persone native e stanziali in un determinato territorio, che si sono tramandate tecniche costruttive e buone pratiche gestionali di generazione in generazione, spesso prima che il nostro ordinamento stabilisse delle regole ben precise per l'utilizzo del demanio di che trattasi.

Peraltro, si tratta in realtà anche di situazioni uniche e peculiari che spesso non sono

state oggetto di alcun tipo di funzione regolatoria.

In ogni caso, in linea di principio, in mancanza di misure di armonizzazione adottate a livello europeo che definiscano i provvedimenti necessari a garantire la protezione dei legittimi interessi sopra indicati, spetta agli Stati membri decidere il livello al quale intendono assicurare la tutela di tali interessi, nonché il modo in cui questo livello deve essere raggiunto. Gli Stati devono, tuttavia, agire nei limiti tracciati dal Trattato e, in particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità, il quale richiede che le misure adottate siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito, senza eccedere quanto strettamente necessario per il suo raggiungimento.

In estrema sintesi, poiché si tratta di un fenomeno diverso dalle questioni in essere per gli stabilimenti balneari, nel caso dei trabocchi sussistono tutti i presupposti per disciplinare la deroga all'applicazione del quadro di riferimento generale e per il rilascio delle concessioni demaniali per l'uso e l'occupazione di tali aree rientranti nel demanio stesso da parte dei proprietari e titolari dei manufatti e delle macchine da pesca.

Occorre infatti l'introduzione di regole che effettivamente rispondano alla finalità di governare e circoscrivere l'area complessiva destinata alla valorizzazione dei manufatti e delle macchine da pesca in funzione, e che si occupino sia dell'ottimizzazione dei flussi turistici (cui è strumentale, ad esempio, la regolazione delle attività compatibili) sia di un più fruibile soddisfacimento, ove possibile, delle attività didattico-culturali (anche extraregionali) demandate alla promozione della storia dei manufatti, siccome riferibile alla disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone con disabilità, al fine di promuovere lo svi-

luppo della cultura e del territorio, comprendendosi in esso anche la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale e del quadro d'insieme di un determinato territorio.

Con queste finalità, il quadro di riferimento interno appare pienamente compatibile con le deroghe ammesse dal paragrafo 3 dell'articolo 12 della direttiva che consentono agli Stati membri di «tenere conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario».

E ciò nei limiti e con le precisazioni che non si tratta di disposizioni discriminatorie, come previsto nel ricordato articolo 15, paragrafo 2, lettera *a*), in generale e più in particolare nella lettera *d*), della direttiva stessa.

Ne deriva che, in relazione alla peculiarità del caso che rientra appieno nelle ipotesi derogatorie, nel quadro di riferimento regolatorio appena considerato prevalgono le norme interne del vigente codice della navigazione e i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa di vertice.

Nell'esercizio di tali funzioni, a monte e a valle del procedimento per il rilascio delle prescritte concessioni e dei titoli demaniali, possono essere adottate misure puntuali che prevedano che debba e possa essere data priorità e preferenza ai soggetti già in possesso dei manufatti e titolari delle concessioni da molti anni.

Del resto, appare del tutto ragionevole riferire il requisito della pregressa titolarità agli anni (ad esempio cinque anni) prece-

denti a quello di svolgimento della procedura selettiva siccome disciplinata dal codice della navigazione, in quanto direttamente espressivi dell'attività svolta dal richiedente, a fini di tutela della continuità dell'attività stessa svolta da prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività, sviluppata nei secoli dalle famiglie dei cosiddetti « trabocanti ».

E ciò in quanto direttamente espressiva anche dell'attività concreta svolta dal richiedente, in virtù delle peculiari tecniche realizzative tradizionali e che rientrano appieno in una forma di tutela della proprietà intellettuale rappresentata appunto dall'opera d'ingegno antica di alcuni maestri d'ascia che hanno tramandato di generazione in generazione le tecniche realizzative e la scelta dei materiali più idonei, che certamente non possono essere frutto di procedure amministrative.

Non a caso, ad esempio e come accennato, la soprintendenza di Chieti ha proposto e ottenuto l'apposizione del vincolo puntuale su ben undici dei circa trentadue trabocchi esistenti appunto sulla Costa dei Trabocchi, riconoscendone il valore tradizionale delle tecniche costruttive e dei materiali utilizzati.

Infine, tra i soggetti interessati indicati nel disegno di legge sono evidentemente ricompresi i comuni sul cui territorio insistono i trabocchi sia in quanto proprietari dei trabocchi medesimi (come accade ad esempio per il trabocco Turchino del comune di San Vito e per il trabocco pubblico Punta Le Morge ricostruito a suo tempo dal comune di Torino di Sangro), sia in quanto facoltizzati ad avviare d'ufficio le attività necessarie per l'eventuale ricostruzione dei manufatti divenuti *res nullius*, perché non è possibile rintracciarne il proprietario o suoi eredi.

Per quanto appena illustrato, sottopongo all'esame il presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)*

1. Al fine di conservare e valorizzare le diversità e la complessità dei patrimoni culturali locali, nonché per favorire la riscoperta degli antichi mestieri e delle usanze tradizionali da parte della popolazione, in particolare dei giovani, sono oggetto di tutela e di salvaguardia i manufatti e le macchine per la pesca realizzati con tecniche tradizionali, già esistenti e, attraverso il loro recupero e la loro ricostruzione, quelli crollati o demoliti purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza e superficie originaria.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono oggetto di particolare tutela i trabocchi o trabucchi, i caliscendi, i bilancini, i manufatti di qualsiasi tipo, anche galleggianti e ancorati, dotati di strumenti e le reti da pesca lungo le coste marittime, le acque interne, quali laghi, fiumi e porti, sempre che sia possibile accertarne, anche storicamente, la presenza in determinate aree e siano in possesso delle caratteristiche tradizionali del particolare contesto ambientale, sociale ed economico di un determinato territorio.

3. Le regioni possono adottare disposizioni volte a perseguire le finalità di cui ai commi 1 e 2, promuovendo il recupero e l'utilizzazione dei manufatti e delle macchine per la pesca non contrastanti con la loro naturale destinazione e con i loro valori tipici estetici, tecnologici e paesaggistici. A tal fine, le regioni possono considerare i manufatti di cui al comma 2 e le aree circostanti come beni di valenza culturale e tradizionale di un determinato territorio, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal codice

dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dalle vigenti disposizioni in materia di concessioni demaniali, salute, sicurezza, edilizia e governo del territorio, queste ultime in quanto compatibili.

Art. 2.

*(Esclusione e regime amministrativo applicabile)*

1. I manufatti e le macchine per la pesca di cui all'articolo 1:

*a)* sono esclusi dalla procedura di selezione di cui all'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e ad essi si applica il regime derogatorio, sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità dell'antico e tradizionale fenomeno culturale che si è sedimentato nel tempo come patrimonio immateriale della popolazione in limitati e determinanti contesti indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali, secondo i principi stabiliti dall'articolo 41, secondo e terzo comma, della Costituzione;

*b)* ferme restando le competenze e le funzioni amministrative proprie dello Stato, delle regioni e degli enti locali, possono essere utilizzati per le attività tradizionali per le quali sono stati realizzati e ai fini di una promozione turistica del territorio e di un suo sviluppo socio-economico sostenibile, non in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale del territorio nel quale sono presenti;

*c)* possono essere utilizzati solo a seguito di istanza di rilascio di apposita concessione o altro titolo demaniale ai sensi

della parte prima, libro primo, titolo II, del codice della navigazione e del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, secondo il modello procedimentale previsto in generale dall'articolo 37 del codice della navigazione e dall'articolo 18 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952. Ai fini di tutela della continuità dell'attività stessa e delle peculiari tecniche realizzative tradizionali è data priorità e preferenza ai soggetti che possono dimostrare la pregressa titolarità del bene, in quanto direttamente espressiva dell'attività realizzativa svolta dal richiedente. La concessione e ogni altro titolo demaniale previsto sono rilasciati su apposita istanza presentata dal soggetto interessato e costituiscono il presupposto necessario per richiedere ogni autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso e nulla osta comunque denominato previsti per svolgere ogni attività sociale, culturale, turistica ed economica consentita dai luoghi e dall'ambiente e non in contrasto con le disposizioni della presente legge e i dettami dello sviluppo sostenibile e dell'economia sociale e circolare. Entro il 31 dicembre dell'anno antecedente la scadenza del titolo demaniale devono essere avviate le procedure per il suo rinnovo. Le procedure devono concludersi entro il successivo 31 marzo e il termine può essere interrotto una sola volta per motivate necessità istruttorie.

### Art. 3.

#### *(Disposizioni finali)*

1. In sede di prima applicazione restano valide ed efficaci fino alla scadenza prevista nei relativi atti le concessioni e ogni altro titolo demaniale e autorizzatorio già

rilasciati ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni del codice della navigazione e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, la legge 7 agosto 1990, n. 241, l'articolo 8 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le leggi regionali e, in quanto applicabile, ogni altra disposizione vigente.

€ 1,00